

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO EX L. 431/98. PARZIALE MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 226 DEL 10.10.2006.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l' allegata relazione e ritenutala meritevole di accoglimento;
- Viste la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/10213 del 6/08/2002, n° 7/11406 del 29/11/2002 e n° 7/15613 del 12/12/2003
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 226 del 10/10/2006
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto concerne l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) ridefinire le indicazioni relative ai criteri per l'assegnazione dei 14 alloggi riservati ai soci della cooperativa attuatrice come segue, confermando invece tutte le altre relative al bando per l'assegnazione degli 8 alloggi a disposizione dell'Amministrazione Comunale :
 - n. 12 alloggi verranno riservati alle due categorie "Nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto" e "Famiglie di nuova formazione", così come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n° 7/11406 e n° 7/15613 e seguendo l'ordine della graduatoria sociale, rimanendo inteso che nel caso non vi fosse un sufficiente numero di domande appartenenti alle suddette categorie la Cooperativa procederà all'assegnazione degli alloggi restanti a propri soci sempre sulla base della propria graduatoria
 - n. 2 alloggi verranno riservati alla categoria "Nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap permanenti che occupano alloggi con barriere architettoniche", dando altresì atto che nel caso non vi fosse un sufficiente numero di domande appartenenti alla suddetta categoria nell'ambito della propria graduatoria sociale, la Cooperativa assegnerà tali alloggi a famiglie con portatori di handicap indicate dal Comune in possesso dei requisiti del bando, previa iscrizione degli stessi a soci della Cooperativa, nel caso neppure il comune fosse nelle condizioni di indicare nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap, la cooperativa provvederà ad assegnare alle altre due categorie ed in subordine seguendo la propria graduatoria.

- 2) di dichiarare la presente, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000.

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO EX L. 431/98
PARZIALE MODIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 226 DEL 10.10.2006

RELAZIONE

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 226 del 10/10/2006 ad oggetto : "Indizione bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione di alloggi con canone concordato ai sensi della Legge 431/98" questa Amministrazione Comunale ha deliberato : l'individuazione delle categorie beneficiarie, in via prioritaria, delle assegnazioni dei n° 8 alloggi a disposizione del Comune di Sesto San Giovanni e dei n° 14 alloggi a disposizione della Cooperativa attuatrice.

Relativamente ai 14 alloggi da assegnarsi dalla cooperativa sono state previste le seguenti categorie e relative percentuali : "Nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto" nella percentuale del 50%, "Famiglie di nuova formazione" nella percentuale del 25% e "Nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap permanenti che occupano alloggi con barriere architettoniche" nella percentuale del 25%, rimanendo inteso che nel caso non vi fossero un sufficiente numero di domande appartenenti alle suddette categorie la Cooperativa procederà all'assegnazione degli alloggi restanti sulla base delle proprie graduatorie.

La Cooperativa con nota del 24/10/2006 prot. gen. n° 90951 ha comunicato che le percentuali fissate per i loro 14 alloggi non sono esattamente traducibili in un numero intero e corrispondono solo in parte ai dati in loro possesso sui bisogni espressi dalla base sociale. In particolare gli alloggi destinati a portatori di handicap richiedono un allestimento specifico che deve necessariamente essere realizzato in corso d'opera, cioè prima della disponibilità della graduatoria, quindi al fine di evitare difficoltà a fronte di una prevedibile carenza di domande per questa categoria, ma anche per le altre chiede che vengano parzialmente modificati gli indirizzi con criteri di maggiore flessibilità

Nello specifico la Cooperativa propone di articolare i criteri di priorità nelle assegnazioni ai propri soci segue:

- n. 12 alloggi riservati indifferentemente alle due categorie "Nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto" e "Famiglie di nuova formazione", così come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n° 7/11406 e n° 7/15613, rimanendo inteso che – come già previsto nella precedente deliberazione comunale – nel caso non vi fosse un sufficiente numero di

domande appartenenti alle suddette categorie la Cooperativa procederà all'assegnazione degli alloggi restanti sulla base delle proprie graduatorie.

- n. 2 alloggi riservati alla categoria "Nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap permanenti che occupano alloggi con barriere architettoniche", dando altresì atto che nel caso non vi fosse un sufficiente numero di domande appartenenti alla suddetta categoria nell'ambito della propria base sociale, la Cooperativa è disponibile ad assegnare in godimento tali alloggi a soggetti indicati dal Comune, previa iscrizione degli stessi a soci della Cooperativa.

Si ritiene di accogliere la proposta in quanto consente di meglio rispondere alla esigenza di destinare prioritariamente gli alloggi alle suddette tre categorie, prevedendo in particolare la possibilità di assegnare gli alloggi protetti anche a nuclei familiari portatori di handicap segnalati dal Comune.

Nella stessa nota la Cooperativa chiedeva di specificare, che non fosse da applicare, alle assegnazioni di competenza della cooperativa attuatrice, il requisito del limite minimo di reddito ISEE/erp di €. 14.000,00, stabilito invece quale requisito di accesso da prevedersi dal bando per gli 8 alloggi da assegnarsi dal Comune.

Nulla osta in proposito in quanto tale limite di reddito era già previsto esclusivamente per il bando comunale, mentre vengono confermati tutti gli altri requisiti previsti dalle relative deliberazioni regionali.

Pertanto considerato quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Comunale, a parziale modifica della propria deliberazione n. 226 del 10.10.2006, di ridefinire le indicazioni relative ai criteri per l'assegnazione dei 14 alloggi riservati ai soci della cooperativa attuatrice come segue, confermando invece tutte le altre relative al bando per l'assegnazione degli 8 alloggi a disposizione dell'Amministrazione Comunale :

- n. 12 alloggi verranno riservati alle due categorie "Nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto" e "Famiglie di nuova formazione", così come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n° 7/11406 e n° 7/15613 e seguendo l'ordine della graduatoria sociale, rimanendo inteso che nel caso non vi fosse un sufficiente numero di domande appartenenti alle suddette categorie la Cooperativa procederà all'assegnazione degli alloggi restanti a propri soci sempre sulla base della propria graduatoria
- n. 2 alloggi verranno riservati alla categoria "Nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap permanenti che occupano alloggi con barriere architettoniche", dando altresì atto che nel caso non vi fosse un sufficiente numero di domande appartenenti alla suddetta categoria nell'ambito della propria graduatoria sociale, la Cooperativa assegnerà tali alloggi a famiglie con portatori di handicap indicate dal Comune in possesso dei requisiti del bando, previa iscrizione degli stessi a soci della Cooperativa, nel caso neppure il comune fosse nelle condizioni di indicare nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap, la cooperativa provvederà ad assegnare alle altre due categorie ed in subordine seguendo la propria graduatoria.

Visto
Il Direttore
Sergio Melzi

Il Funzionario
N.O.S. Osservatorio Casa
Paolo Viesti

2

n. 259

SEDUTA DEL 07/11/2006

**OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE
CONCORDATO EX L. 431/98. PARZIALE MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 226
DEL 10.10.2006.**

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l' allegata relazione e ritenutala meritevole di accoglimento;
- Viste la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/10213 del 6/08/2002, n° 7/11406 del 29/11/2002 e n° 7/15613 del 12/12/2003
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 226 del 10/10/2006
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, come da foglio allegato;

- Richiamato l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto concerne l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 2) ridefinire le indicazioni relative ai criteri per l'assegnazione dei 14 alloggi riservati ai soci della cooperativa attuatrice come segue, confermando invece tutte le altre relative al bando per l'assegnazione degli 8 alloggi a disposizione dell'Amministrazione Comunale :
 - n. 12 alloggi verranno riservati alle due categorie "Nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto" e "Famiglie di nuova formazione", così come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n° 7/11406 e n° 7/15613 e seguendo l'ordine della graduatoria sociale, rimanendo inteso che nel caso non vi fosse un sufficiente numero di domande appartenenti alle suddette categorie la Cooperativa procederà all'assegnazione degli alloggi restanti a propri soci sempre sulla base della propria graduatoria
 - n. 2 alloggi verranno riservati alla categoria "Nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap permanenti che occupano alloggi con barriere architettoniche", dando altresì atto che nel caso non vi fosse un sufficiente numero di domande appartenenti alla suddetta categoria nell'ambito della propria graduatoria sociale, la Cooperativa assegnerà tali alloggi a famiglie con portatori di handicap indicate dal Comune in possesso dei requisiti del bando, previa iscrizione degli stessi a soci della Cooperativa, nel caso neppure il comune fosse nelle condizioni di indicare nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap, la cooperativa provvederà ad assegnare alle altre due categorie ed in subordine seguendo la propria graduatoria.
- 2) di dichiarare la presente, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000.